

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6295 del 23/12/2020
Oggetto	DEMANIO SUOLI - Comune di Palanzano - Concessione area del Demanio corso d'acqua torrente Cedra ad uso ponte, individuata al fg. 37 fronte mappale 76-197 e fg.38 fronte mappale 22-260 nel Comune di Palanzano - SISTEB PR20T0053 Sinadoc 27652/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6489 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

CODICE SISTEB PR20T0053

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda prot. PG/2020/153927 del 26/10/2020 con cui il Comune di Palanzano, c.f./P.Iva 00452160344 con sede in Piazza Cardinale Ferrari n. 1 - Palanzano (PR) , ha richiesto la concessione, senza realizzazione di opere, di area demaniale del corso d'acqua Torrente Cedra.

L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso ponte individuata al foglio 37 fronte mappale 76 e 197 e foglio 38 fronte mappale 22 e 260 del Comune di Palanzano (PR) .

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 395 del 11/11/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2020/166351 del 17/11/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato le spese istruttorie in data 23/10/2020;

CONSIDERATO che:

- il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004;
- il concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Palanzano, c.f. /P.Iva 00452160344 con sede in P.zza Cardinale Ferrari n. 1 - 43025 Palanzano (PR) pratica SINADOC n. 27652/2020 – SISTEB PR20T0053, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Cedra Comune di Palanzano (PR) individuata al foglio 37 fronte mappale 76 e 197 e foglio 38 fronte mappale 22 e 260, per uso ponte .
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2039**;
3. di approvare il disciplinare di concessione quale parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/12/2020 (ns prot. PG/2020/186442 del 22/12/2020);
4. di stabilire che il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004;
5. di stabilire che il concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale;

6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Palanzano, c.f. /P.Iva 00452160344 con sede in P.zza Cardinale Ferrari n. 1 - 43025 Palanzano (PR)

(cod. Pratica SINADOC 27652/2020 – SISTEB PR20T0053).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Cedra, individuata al foglio 37 fronte mappale 76 e 197 e foglio 38 fronte mappale 22 e 260 del Comune di Palanzano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, senza realizzazione di opere, è destinata ad uso ponte.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per anni 19 (diciannove) con scadenza il 31 dicembre 2039.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone (non applicabile ai sensi dell'art.2); subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni

competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21 della L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico (prot. n. PG/2020/0166351 del 17/11/2020) dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni in particolare:

- *Il concessionario è inoltre tenuto a destinare il terreno demaniale di cui trattasi esclusivamente all'uso sopraindicato pertanto non potrà depositare né stendere materiale di risulta derivante da lavorazioni diverse dall'attività svolta nell'area oggetto della concessione;*
- *Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.*

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA

RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

PROT. PC / 2020 /

DEL

Spett.le ARP AE

Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

aopr@cert.arpa.emr.it

e.p.c.

Comune di PALANZANO

protocollo@postacert.comune.palanzano

Oggetto: Comune di Palanzano - concessione area del Demanio ad uso Ponte, corso d'acqua torrente Cedra nel Comune di Palanzano fg. 37 f.map. 76 - 197 e fg. 38 f.mapp. 22 - 260 - SISTEB PR20T0053 Sinadoc n. 27652/2020Rif.

Ns. Prot. PC/2020/0059042 del 28/10/2020 e PC/2020/0059042 del 28/10/2020

Richiesta nulla osta idraulico.

In riferimento alla richiesta in oggetto relativa alla concessione di area demaniale ad uso Ponte, corso d'acqua torrente Cedra nel Comune di Palanzano fg. 37 f.map. 76 - 197 e fg. 38 f.mapp. 22 - 260, nei limiti di competenza dello scrivente Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi ed eventuali autorizzazioni comunali in materia edilizia e/o paesaggistica, **NULLAOSTA** alla concessione per l'occupazione di tale area demaniale con le seguenti prescrizioni:

1. in relazione a possibili piene eccezionali del corso d'acqua, Il Comune di Palanzano concessionaria dovrà predisporre opportuni controlli al fine di adottare tutti gli accorgimenti necessari (compresa l'eventuale chiusura al transito) affinché l'utilizzazione degli accessi possa avvenire senza pericolo alcuno per i fruitori. È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati da piene fluviali alluvioni o altre cause naturali;
2. Lo stesso Comune è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del T. Cedra in dipendenza della concessione rilasciata; dovrà quindi approntare controlli periodici della sezione libera di deflusso predisponendo, all'occorrenza e previa autorizzazione dell'istituto Servizio, i necessari interventi di movimentazione dei sedimenti alluvionali spostandoli in zona limitrofa indicata da tecnici incaricati dall'istituto Servizio;
3. Il concessionario è inoltre tenuto a destinare il terreno demaniale di cui trattasi esclusivamente all'uso sopraindicato pertanto non potrà depositare né stendere materiale di risulta derivante da lavorazioni diverse dall'attività svolta nell'area oggetto della concessione;

Strada Garibaldi 75 tel 0521-788711 – 710 - 714
43121 PARMA

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

4. Il Comune concessionario è responsabile di qualsiasi danno o impedimento che dovesse verificarsi verso terzi per l'uso di cui trattasi.

Il presente nullaosta è rilasciato, ai soli fini idraulici, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia di Polizia Idraulica, fatti salvi e impregiudicati i diritti di Terzi, privati cittadini ed Enti, lasciando sollevata e indenne questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta inteso che il concessionario dovrà far rispettare ogni normativa in materia ambientale e in particolare, a provvedere alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento od al recupero, a propria cura e spese, di eventuali rifiuti abbandonati all'interno della suddetta area.

Si obbliga altresì a tenere indenne lo scrivente Servizio da ogni molestia, reclamo, azione o pretesa che potesse essere promossa da terzi a seguito del suddetto parere e si obbliga a sollevare lo scrivente da ogni contestazione e/o sanzione che, in riferimento a eventuali violazioni delle normative sui rifiuti e per ogni qualsiasi responsabilità civile nonché da tutti gli eventuali danni, costi, spese e sanzioni, rimborsi di qualunque natura che potessero derivare dall'uso dell'area demaniale al concessionario e a terzi, o altro, dovesse colpire l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Gabriele Alifraco
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.